

DETERMINA DEL DIRETTORE**ARA VASTA N. 1****N. 1241/AV1 DEL 24/11/2017**

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Campus di Cesena per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

**IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O.C. Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" - Campus di Cesena, per la durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione della stessa, al fine di consentire ai propri allievi di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, consente di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 1859/62. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi , l'Università, come previsto dall'art.18, comma 1, lettera a) della predetta Legge , può promuovere tirocini di formazione e orientamento presso imprese amministrazioni pubbliche enti pubblici o privati.
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- D.Lgs n.502/92 articolo 6 "rapporti tra SSN e Università";
- D.M.509/99 articolo 8;

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola:La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 850 del 26/6/2014 è stata stipulata una convenzione con l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" - Campus di Cesena e Forlì, al fine di consentire agli studenti e laureati di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 22/09/2014 al prot. n. 51389 la Segreteria dell'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" - Campus di Cesena e Forlì, chiedeva a questa AV1 la disponibilità a rinnovare la convenzione per la durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione della stessa.

Con la medesima nota la Segreteria dell'Università trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice Responsabile dei Tirocini degli Psicologi dell'Area Vasta 1, che si è espressa favorevolmente in merito.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione che si allega al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Università assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" - Campus di Cesena per la durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione della stessa, al fine di consentire ai propri allievi di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Convenzione con l'Università degli Studi di Bologna

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona della Prof.ssa SILVANA GRANDI (C.F. GRNSVN56D41H896R) in qualità di Vice Presidente della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di Amministrazione del 1/7/03 e successive modificazioni, (d'ora innanzi l'Università)

E

ASUR Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".
- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
 - agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 - ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.
 - Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.
 - tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

-Si intende per :

tirocinio curriculare il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione continuativa dello studente ad attività pratiche

presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore;

tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Obblighi del Soggetto ospitante

- 1) Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi .
- 2) Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.
- 3) Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. I tutor dovrà essere individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio.
- 4) Il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposta dall'Università

Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

- 1) Le parti si danno reciprocamente atto che:
 - a) i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
 - b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
 - c) il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
- 2) Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio

- 1) L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.
- 2) Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un di un programma, definito in accordo tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi e i contenuti organizzativi, in particolare:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile del Soggetto ospitante;
 - c) gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 5 Obblighi del tirocinante

- 1) Il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornitegli dal Tutor;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicati dalla struttura ospitante
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante;
 - e) segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato.

Art. 6 Tirocinio professionalizzante

- 1) Il Tirocinio professionalizzante, finalizzato all'esercizio di alcune professioni, è regolato di volta in volta dalla normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dalla presente convenzione, in quanto compatibile.

Art. 7 Certificazioni

Al tirocinante può essere rilasciata dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, e controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal Responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato

Art. 8 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 Risultati dell'attività

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito della attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 10 Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla vigente .

Art. 11 Durata

La Convenzione ha una durata di 3 anni ed è efficace dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte della Università stessa. Le parti possono recedere unilateralmente dal presente rapporto convenzionale dandone comunicazione scritta a mezzo di PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 12 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di bollatura e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna,

per l'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna
Prof.ssa Silvana Grandi
Vice Presidente della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

per ASUR Area Vasta 1
Il Direttore Dott. Giovanni Fiorenzuolo
